

Procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace
**L'azione civile avanti al Giudice di Pace Penale,
l'abrogazione di reati e la depenalizzazione**

Norme fondamentali

Legge 24 novembre 1981, n. 689

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

Legge 28 aprile 2014, n. 67

D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. **Abrogazione**

D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. **Depenalizzazione**

Norme in vigore dal 6 febbraio 2016

I punti fondamentali.

**1. La delega non è stata esercitata nella sua
integrità. Esempi:**

a) in materia di depenalizzazione non sono stati
inseriti

- numerosi reati puniti con la sola pena pecuniaria
(ma solo l'art. 726 c.p.),

- i reati puniti con pena alternativa per i quali vi era
espressa delega (art. 659 c.p.),

- i reati con sola pena pecuniaria previsti dal testo
unico immigrazione (tra cui l'art. 10 *bis*);

b) in materia di abrogazione non sono stati inseriti
alcuni reati espressamente indicati nella delega (tra
cui artt. 631, 632 e 633 c.p., reati contro la
proprietà fondiaria).

ABROGAZIONE (D.Lgs. 7/2016)

Art. 1: sono abrogati i seguenti articoli (cinque):

Art. 485, art. 486, art. 594, art. 627.

Il Parlamento mira a espungere dall'alveo del penalmente rilevante alcune ipotesi delittuose previste nel codice penale a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio, **che sono accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private.**

Art. 2: norma di coordinamento e di riscrittura delle fattispecie delittuose collegate a quelle abrogate.

Lettere a-f, materia di falsi; lettere g-i in materia di ingiuria; lettera l, **nuovo danneggiamento**¹; lettere m-p, norme di coordinamento in materia di danneggiamento.

¹ Il decreto ha inteso dare attuazione all'art. 2, comma 3, lett. a), n. 5, della delega, che prevede l'abrogazione del (solo) primo comma dell'art. 635 cod. pen. (**Danneggiamento**), non attraverso una formale previsione di soppressione (al pari di quelle precedenti), bensì mediante la riformulazione di tale disposizione, con la contestuale "trasformazione" delle ipotesi circostanziali di cui al comma secondo di tale articolo in corrispondenti fattispecie autonome (articolo 2, comma 1, lett. l). Nella relazione di accompagnamento si rende ragione di tale scelta metodologica, rivendicando trattarsi non di una riscrittura arbitraria delle

Art. 3: sanzione pecuniaria civile (Nuova categoria di illecito.)

disposizioni incriminatrici ad opera del legislatore delegato (teoricamente chiamato dalla legge delega soltanto ad un'opera di depenalizzazione e non a quella di una diversa costruzione delle fattispecie penali non toccate dall'intervento depenalizzante), quanto piuttosto del tenere conto, nella scrittura materiale di quanto delegato dal Parlamento, delle espunzioni che sono conseguenza della previsione di depenalizzazione, al fine di assicurare la piena intellegibilità della disposizione incriminatrice; valgono – anche in questo caso – le osservazioni in precedenza formulate in ordine ai margini di discrezionalità e di scelta nell'esercizio della delega, alla luce della giurisprudenza costituzionale. In concreto, il nuovo art. 635 cod. pen. (Danneggiamento) dispone che *“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*. Il legislatore delegato ha, dunque, ritenuto di indicare come condotta di danneggiamento che conserva rilievo penale quella commessa su beni, sia pubblici che privati, in occasione dello svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, reputando che l'esecuzione del danneggiamento durante lo svolgimento di una manifestazione pubblica sia una condotta intrinsecamente minacciosa, di particolare effetto intimidatorio e pericolosità sociale, tale da meritare una espressa menzione.

Questa costituisce la norma fondante del nuovo sistema: il primo comma della disposizione prevede che, qualora i fatti previsti dal successivo comma 4 siano commessi **dolosamente**, obblighino, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, a norma delle leggi civili, anche al pagamento della sanzione civile pecuniaria stabilita dalla legge.

Il legislatore ha dunque previsto che solo la commissione di uno di tali illeciti in forma dolosa può comportare l'applicazione aggiuntiva di una sanzione punitiva di natura civile, adottando una scelta disciplinare omogenea rispetto al coefficiente soggettivo d'imputazione in origine previsto in sede penale ai fini della responsabilità.

Il secondo comma chiarisce che il termine prescrizione per l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria civile è lo stesso di quello concernente il risarcimento del danno (richiamando espressamente l'art. 2947, comma 1, cod. civ.).

Art. 4: commisurazione delle sanzioni pecuniarie civili.

Il legislatore ha ritenuto preferibile, considerata la natura civilistica delle sanzioni pecuniarie, prevedere due distinte clausole generali sanzionatorie, caratterizzate da

un grado di crescente afflittività: la prima spazia da euro cento ad euro ottomila; la seconda da euro duecento ad euro dodicimila; conseguentemente, gli illeciti civili sono stati ripartiti in due gruppi corrispondenti alle due previsioni sanzionatorie sopraindicate, secondo la loro diversa gravità desunta dalle originarie pene.

Con particolare riferimento all'illecito di **ingiuria**, il decreto ha adattato i contenuti normativi dell'art. 599 cod. pen. al nuovo contesto della tutela sanzionatoria civile: si prevede, infatti, che il giudice possa non applicare la sanzione pecuniaria civile sia in caso di ritorsione (articolo 4, comma 2), che in caso di provocazione (articolo 4, comma 3).

Il legislatore delegato ha giudicato, inoltre, inopportuno prevedere per l'illecito civile di ingiuria una disposizione analoga a quella contemplata dall'art. 596 cod. pen. in tema di esclusione della prova liberatoria: alla base di tale scelta sono state poste sia esigenze di semplificazione, sia, soprattutto, la convinzione che, a seguito della depenalizzazione dell'ingiuria, sia preferibile rimettere la questione al prudente apprezzamento del giudice civile.

Infine, il decreto prevede un trattamento **sanzionatorio più afflittivo** (articolo 4, comma 4, lett e), per le ipotesi di "*ingiuria qualificata*", in cui l'offesa consista

nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone (originariamente previste dall'art. 594, commi 3 e 4, cod. pen.).

Art. 5: criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie civili. Nota bene: differenza con l'art. 133.

Art. 6: reiterazione dell'illecito. Nota bene: differenza con la recidiva.

Art. 7: concorso di persone nell'illecito civile².

Art. 8: procedimento.

Commi 1-2 Il legislatore delegato, anche tenuto conto della funzione marcatamente general-preventiva sottesa alla comminatoria della sanzione pecuniaria civile e delle connotazioni pubblicistiche del profilo “punitivo”, **ha inteso non far dipendere l'applicazione della sanzione pecuniaria dalla volontà della “persona offesa”, ritenendo tale opzione sostanzialmente**

² Ribadisce il concetto dell'art. 5 della Legge 689/81

imposta dalla previsione della destinazione pubblicistica del provento della stessa³.

E' previsto, dunque, che il giudice possa irrogare la sanzione pecuniaria civile solo nel caso in cui accolga la domanda di risarcimento del danno. Nel silenzio del legislatore delegante, non è stata introdotta alcuna norma di disciplina volta a incidere sul *quantum di prova* necessario ai fini dell'inflizione della sanzione punitiva, ritenendosi sufficiente il raggiungimento del livello probatorio normalmente occorrente in un processo civile e, in particolare, ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno: la scelta di uniformare lo standard probatorio, allineandolo a quello contemplato nell'ordinamento civile, è giustificata -nella relazione di

³ Così sembra dal lato letterale della norma, anche se si possono avanzare dubbi: “1. *Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.* 2. *Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.* 3. *La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.* 4. *Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo”.*

accompagnamento- da esigenze di coerenza e di funzionalità pratico-applicativa.

Il terzo comma dell'articolo 8 in esame stabilisce che il giudice non possa applicare la sanzione pecuniaria civile qualora l'atto introduttivo sia stato notificato nella peculiare forma stabilita dal codice di procedura civile in caso di **persona irreperibile**. Poiché nel processo penale la stessa legge n. 67 del 2014 ha introdotto norme che consentono di pervenire alla condanna solo laddove l'imputato abbia avuto conoscenza certa del procedimento a suo carico, al fine di assicurare analoghe garanzie nell'ambito della tutela sanzionatoria civile, si è escluso che il giudice possa irrogare la sanzione laddove la notifica dell'atto introduttivo sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 143 cod. proc. civ., concernente le modalità di notificazione a persona irreperibile. Peraltro, le predette garanzie e cautele vengono meno laddove, anche nel corso del giudizio, emerga con certezza che il convenuto, sebbene non costituitosi, abbia avuto conoscenza della pendenza del procedimento.

Comma 4: applicazione norme c.p.c.

Art. 9: pagamento della sanzione.

Art. 10: utilizzo dei proventi delle sanzioni⁴

Art. 11: registro informatizzato.

Art. 12: disposizioni transitorie.

Nel silenzio della legge delega riguardo alla disciplina intertemporale, il legislatore -analogamente a quanto operato in sede di depenalizzazione- ha ritenuto di introdurre (articolo 12) una disciplina transitoria per i fatti commessi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali non sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, prevedendo, in deroga alla regola generale sull'efficacia della legge nel tempo indicata dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., l'applicazione della sanzione pecuniaria civile quando la parte

⁴ Cassa delle ammende. La disposizione non trova riscontro in una direttiva della legge delega, che però sul punto è stata interpretata in senso quanto meno non ostativo, pur nel contesto di un quadro normativo caratterizzato da scelte dissonanti (posto che nell'ordinamento sono previste anche ipotesi in cui del provento della pena privata beneficia la persona offesa dall'illecito, come nel caso, ad esempio, dell'art. 12 l.n. 47 del 1948, c.d. legge sulla stampa, in riferimento alla riparazione pecuniaria, prevista in aggiunta rispetto al risarcimento dei danni): a favore della destinazione pubblicistica della sanzione, la relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto pone la funzione general-preventiva e compensativa sottesa alla minaccia della sanzione pecuniaria civile, nonché la vocazione pubblicistica di quest'ultima, che renderebbe incoerente la destinazione del provento alla persona offesa.

danneggiata decida di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno e disponendo in tal caso l'applicazione delle disposizioni relative al processo civile.

In ordine ai procedimenti penali in corso, se ancora in fase di indagine il Pubblico Ministero dovrà evidentemente procedere secondo le forme consuete, richiedendo l'archiviazione perché il fatto non è (più) previsto come reato; se invece l'azione penale è stata esercitata, trova applicazione la regola generale dell'art. 129 c.p.p., per la quale il giudice, "in ogni stato e grado del processo", dichiara di ufficio con sentenza che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

L'ipotesi invece di già intervenuta condanna irrevocabile per uno dei reati oggetto di abrogazione è specificamente regolata dal comma secondo dell'art. 12 del d. lgs. n. 7/2016⁵.

Un ultimo interrogativo riguarda **la possibilità per il giudice penale, contestualmente alla sentenza di**

⁵ secondo il quale "Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale".

proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, di provvedere sul risarcimento del danno reclamato dall'eventuale parte civile e, congiuntamente, sulle parallele nuove sanzioni pecuniarie civili; facoltà che risponderrebbe al fine di non costringere la parte civile a coltivare una nuova defatigante azione davanti al giudice civile, con quanto ne consegue anche in termini di pericolo di prescrizione dell'illecito civile medesimo.

Al riguardo, **l'assenza di una disposizione transitoria analoga a quella indicata dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 8 del 2016** -secondo cui nei procedimenti penali per i reati depenalizzati da quel decreto, quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili- sembrerebbe far propendere per la **opposta soluzione** secondo cui il giudice deve limitarsi alle statuizioni penali, essendo onere della parte offesa (anche ove costituita come parte civile nel processo penale così definito), di promuovere eventuale azione davanti al giudice civile, competente anche per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie civili.

La parallela regola individuata per la depenalizzazione pare, infatti, costituire un'eccezione, nominativamente prevista (al pari dell'art. 578 c.p.p.), alla disciplina generale di cui all'art. 538 c.p.p. - secondo cui il giudice penale decide anche sulla responsabilità civile solo quando pronuncia sentenza di condanna - e come tale, dunque, non suscettibile di applicazione analogica.

DEPENALIZZAZIONE (D.Lgs.: 8/2016)

Art. 1: Norma che fissa i principi:

1 comma: depenalizzazione di tutti i reati puniti con la sola sanzione pecuniaria (multa o ammenda)⁶

2 comma: depenalizzazione anche se le ipotesi aggravate prevedono la sanzione detentiva (le

⁶ Il provvedimento di depenalizzazione è **generalizzato e cieco** (nota bene quest'ultimo vocabolo è utilizzato nella relazione illustrativa del decreto); questo sta a significare che non sono individuati i singoli reati depenalizzati (salve le eccezioni viste agli artt. 2 e 3), ma spetta all'interprete identificare attraverso un attento esame le fattispecie interessate dal provvedimento. Quello che più ci interessa è art. 116, comma 15, Codice della Strada (guida senza patente).

ipotesi aggravate diventano fattispecie autonome di reato)⁷.

3 comma: **eccezione**: l'abrogazione non riguarda i reati contenuti nel codice penale⁸, eccetto l'art.

⁷ la trasformazione in fattispecie autonome risponde alla evidente necessità di eliminare ogni incertezza sulla sorte delle fattispecie aggravate, potendo altrimenti ritenersene – con gravi ed intollerabili conseguenze sul piano della certezza del diritto – sia la caducazione per effetto del venir meno dell'illecito penale di base, sia, all'opposto, la loro sopravvivenza, in tal caso facendo dipendere il confine fra illecito amministrativo e reato dall'esito del giudizio di bilanciamento; un giudizio che, invece, d'ora in avanti non è più suscettibile, in caso di riconosciuta presenza e prevalenza delle attenuanti, di ricondurre la risposta punitiva sul piano della mera sanzione pecuniaria

⁸ **La disposizione non trova immediato riscontro nella legge delega, nella quale la clausola generale di depenalizzazione sembra fare indistinto riferimento a “tutti” i reati puniti con sola pena pecuniaria, senza distinzione fra fattispecie contemplate nel codice penale e ipotesi previste dalle leggi penali speciali.** I motivi di tale scelta sono esplicitati nella relazione governativa, dove si afferma che a favore della esclusione milita un duplice ordine di argomenti. **In primo luogo**, si evidenzia che nel momento in cui lo stesso legislatore delegante, nel dettare alla lettera b) del comma 2 le direttive specifiche relative al codice penale, ha inserito nell'elenco dei reati da depenalizzare anche talune fattispecie codicistiche punite con la sola pena pecuniaria (segnatamente, gli artt. 659, e 726), ciò sta a significare che la clausola generale non è da ritenere operativa nei confronti del codice, poiché in caso contrario -in presenza, cioè, di una depenalizzazione dei reati codicistici puniti con sola pena pecuniaria- non avrebbe avuto alcun senso l'inserimento di tali ipotesi contravvenzionali tra quelle da

depenalizzare. **Per altro verso**, si sottolinea che, se la clausola generale di depenalizzazione operasse nei confronti del codice, si produrrebbero risultati vistosamente asistematici, in quanto “...l’effetto depenalizzante andrebbe a colpire fattispecie delittuose, bensì sanzionate con la sola multa, ma facenti parte di complessi normativi organicamente deputati alla tutela di beni molto significativi, come ad esempio l’amministrazione della giustizia; mentre alcune fattispecie contravvenzionali sicuramente meno significative non sarebbero depenalizzate in quanto rientranti nelle materie escluse, come ad esempio quelle previste dagli artt. 727-bis, comma 2, e 703, comma 1, cod. pen. Le ragioni indicate dal legislatore delegato a sostegno della operata esclusione dei reati codicistici, pur a fronte di alcune obiezioni sollevate nei primi commenti, non paiono in ogni caso rappresentare –su un piano meramente formale- un travalicamento dei poteri conferiti dal Parlamento, alla luce del costante insegnamento del giudice delle leggi in ordine alla possibilità, nelle situazioni (quale quella in esame) di scarsa chiarezza del legislatore delegante, di individuare *per relationem* i principi ed i criteri direttivi non espressamente indicati nella delega: la Corte costituzionale ha sempre affermato, infatti, che l’indicazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all’art. 76 della Carta non elimina ogni discrezionalità nell’esercizio della delega, ma la circoscrive, in modo che resti salvo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare; peraltro, già nella sentenza n. 158 del 1985, la Corte costituzionale aveva chiarito che *“le direttive, i principi ed i criteri servono, per un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l’hanno determinata, per un altro, devono, però, consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare”*

727 c.p., ed eccetto i testi elencati in un apposito allegato.

4 comma: l'abrogazione non riguarda i reati del testo unico dell'immigrazione.

5 comma: determinazione delle fasce delle sanzioni amministrative pecuniarie⁹.

6 comma: se la pena pecuniaria è proporzionale la somma è pari alla multa o all'ammenda¹⁰.

Art.2: Depenalizzazione nominativa

1 comma: Art. 527;

2 comma: Art. 528;

3 comma: Art. 652;

4 comma: Art. 661;

5 comma: Art. 668;

6 comma: Art. 726 (vedi quanto detto prima).

⁹ il legislatore delegato (articolo 1, comma 5) ha fissato tre gruppi di reati puniti con la multa o l'ammenda: non superiore nel massimo a 5.000 euro il primo, a 20.000 euro il secondo, ovvero superiore a 20.000 euro il terzo. Ad essi corrispondono tre fasce sanzionatorie comprese, nell'ambito della più generale cornice edittale stabilita al comma 2, lett. e) della legge delega, rispettivamente, tra 5.000 e 10 10.000 euro, tra 5.000 e 30.000 euro, ovvero tra 10.000 e 50.000 euro.

¹⁰ Non può però essere inferiore ad Euro 5.000,00 e superiore ad Euro 50.000,00.

Il legislatore delegato non ha esercitato la delega in riferimento ai reati di cui agli articoli 659 c.p. e 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹¹.

Art. 3: altri casi di depenalizzazione.

Si segnala la rilevanza dei soli commi 2 (art. 171 *quater* legge 22/4/41, n. 633), ed in particolare del comma 6 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali sotto i €. 10.000,00 (art. 2, comma 1 *bis*, D.L. 12/9/1983, n. 463, convertito in legge 11/11/1983, n. 638). Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 10.000,00 a €. 50.000,00.

Art. 4: sanzioni amministrative accessorie.

¹¹ Nella relazione di accompagnamento si giustifica la scelta effettuata, in entrambi i casi, affermando che **si tratta di fattispecie che intervengono su materie “sensibili” per gli interessi coinvolti**, in cui **lo strumento penale appare come indispensabile per la migliore regolazione del conflitto con l'ordinamento innescato dalla commissione della violazione**. Sempre nella relazione governativa, si fa richiamo all'assenza di pericoli di infedeltà alla delega passibili di censure di incostituzionalità, posto che ciascuna previsione di depenalizzazione ha autonomia strutturale rispetto all'intero contesto di prescrizioni impartite al legislatore delegato.

Art. 5: disposizione di coordinamento; per recidiva si intende la reiterazione dell'illecito.

Art. 6: disposizioni applicabili.

Art. 7: Autorità competente ad irrogare la sanzione (Prefetto, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro o Autorità Comunale).

Art. 8: applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse.

Art. 9: trasmissione degli atti all'Autorità Amministrativa.

La scelta di trasformare l'illecito penale ad illecito amministrativo ha imposto la individuazione di norme transitorie dirette a disciplinare gli effetti della permanenza dell'illecito¹².

¹² Il legislatore delegato si è dichiaratamente confrontato con **l'assenza, nella legge delega, di una disciplina transitoria** e, di conseguenza, con il dubbio interpretativo se tale mancanza fosse il segno della volontà del delegante di affidarsi alle regole fissate dall'articolo 2 cod. pen. e dall'articolo 1 legge n. 689 del 1981: con la conseguenza -consacrata in plurime sentenze di legittimità, anche nella massima composizione (Sez. U, n. 25457/2012)- che, in assenza di disposizioni transitorie,

l'infrazione commessa non è più sanzionabile, nemmeno a livello amministrativo, se successivamente depenalizzato. Il silenzio della delega è stato interpretato in senso opposto, ritenendosi che **l'assenza di indicazioni non implicasse il divieto di apporre una disposizione transitoria**: e ciò allo scopo -espressamente affermato nella relazione di accompagnamento- di scongiurare il rischio di una sperequazione tra chi ha commesso il fatto depenalizzato prima della riforma e chi lo ha commesso dopo, posto che, nel silenzio normativo, soltanto a quest'ultimo (e non al primo) sarebbe, come detto, applicabile (alla luce della cennata giurisprudenza) la sanzione amministrativa prevista per il nuovo illecito. Sul piano della legittimità formale dell'intervento, possono richiamarsi le considerazioni già in precedenza espresse sul potere del legislatore delegato di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare, esercitando una discrezionalità che -secondo la ricordata giurisprudenza costituzionale- travalica la delega conferita solo quando si pone in modo divergente rispetto alle finalità che l'hanno determinata: in tale prospettiva, pare di poter solo affermare che il silenzio, sul punto specifico, del legislatore delegante non sia inequivocabilmente interpretabile come un divieto espresso, dal quale consegua automaticamente l'illegittimità costituzionale della previsione di una disciplina transitoria. Nel merito, la scelta legislativa parte dalla considerazione che il rango costituzionale del principio di irretroattività delle sanzioni punitive amministrative **presuppone l'omogeneità della natura dell'illecito penale e di quello (punitivo) amministrativo, convergenti nell'identica "materia penale", come delineata, altresì, dalla giurisprudenza della Corte EDU**. Muovendo, dunque, da tale omogeneità, la depenalizzazione di reati "degradati" a illeciti amministrativi dà luogo ad **una vicenda sostanzialmente di successione di leggi, nella quale trova attuazione il principio di retroattività *in mitius***, pienamente realizzato dall'applicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative in luogo di quelle originarie penali,

In caso contrario i procedimenti si sarebbero dovuti concludere con archiviazione o sentenza di proscioglimento con inoltro degli atti in archivio. La particolarità delle presenti norme è data dal fatto che dette sono state approvate pur nella consapevolezza di una mancanza di espressa delega a differenza di quanto era previsto per la depenalizzazione avvenuta con D.Lgs. 507/99 (artt. 100-102).

La questione, astrattamente, potrebbe essere molto rilevante perché potrebbe configurare una non conformità a costituzione del tessuto normativo per eccesso di delega.

GLI SCENARI

- 1.** Procedimenti definiti al 6.2.2016 suddivisi in:
 - a) avvenuta condanna o emissione del decreto penale di condanna;
 - b) sentenza di proscioglimento o archiviazione;
- 2.** Procedimenti pendenti al 6.2.2016 per i quali non è stata esercitata l'azione penale suddivisi in:
 - a) procedimenti pendenti innanzi al PM (reato estinto, reato non estinto);
 - b) procedimenti pendenti innanzi al GIP.

sempre che sia garantito che la nuova sanzione sia irrogata in un ammontare non superiore al massimo di quella originaria.

- 3 Procedimenti per cui è stata esercitata l'azione penale prima del 6.2.2016.
4. Procedimenti relativi a comunicazioni pervenute (o iscritte) dal 6.2.2016 (fatti commessi prima o dopo il 5.2.2016).

Caso 1 a): incidente di esecuzione *ex art. 8, comma 2*, secondo il principio generale dell'art. 2 comma 2 c.p.-

Caso 1 b): nulla *quaestio*.

Caso 2 a): se il reato è estinto per prescrizione o altra causa il PM deve richiedere l'archiviazione al GIP competente.

Caso 2 a): se il reato non è estinto gli atti saranno trasmessi all'autorità amministrativa.

Caso 2 b): il GIP non può fare altro che trasmettere gli atti alla Procura per i successivi atti di competenza (trasmissione all'autorità amministrativa).

Caso 3): sentenza *ex art. 129 c.p.p. (art. 9, comma 3)*. Differenza con l'art. 102 D.Lgs 507/99 che faceva riferimento alla disciplina dell'art. 469 c.p.p.

Molto importante la disciplina transitoria dell'art. 9, comma 2, sulle statuizioni civili, che ricalca quanto previsto dall'art. 578 c.p.p. L'estensione del principio, si badi, è previsto fuori dalla delega. Questa norma peraltro non è prevista per il

**differente caso dell'abrogazione e trasformazione in
illeciti civili.**

Caso 4): iscrizione a mod. 45 e successivo inoltro alla
autorità competente.

Foligno, 12 febbraio 2016

Francesco Gatti